



# Il Fisco semplice n. 2

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

Tel: 010 55201-236 - E-mail: fiscale@ascom.ge.it

## “Decreto Milleproroghe”

### I risultati conseguiti dalla Confederazione in materia fiscale

#### 1. Le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA: per il 2017 due soli invii semestrali.

Con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, il Governo ha previsto per i soggetti passivi IVA, a partire dal 1° gennaio 2017, l'introduzione di **due nuovi adempimenti** da effettuare, in via telematica, ogni **tre mesi**:

- **la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;**
- **la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.**

In pratica, a regime, otto nuovi adempimenti annuali.

Al fine di ridurre l'impatto dei nuovi adempimenti in materia di IVA sulle imprese, con l'approvazione del “**decreto milleproroghe**” è stata accolta la proposta presentata dalla Confederazione di prevedere, **per il 2017, due soli invii semestrali** (in luogo dei quattro previsti), dei **dati delle fatture emesse e ricevute**.

Pertanto, **per il 2017**, il termine del **primo invio semestrale dei dati delle fatture** deve, ora, essere effettuato entro il **16 settembre 2017** (in luogo della data stabilita, originariamente, del 25 luglio 2017).

Il termine del **secondo invio semestrale** deve essere effettuato **entro il 28 febbraio 2018**.

Restano, invece, con **cadenza trimestrale** le comunicazioni delle **liquidazioni periodiche IVA**.

Di seguito, una tabella riassuntiva con le nuove scadenze delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA.

| Comunicazione dati fatture |       |         | Comunicazioni liquidazioni periodiche |       |
|----------------------------|-------|---------|---------------------------------------|-------|
| Trim.                      | Scad. | 2017    | Trim.                                 | Scad. |
| I Trim.                    | 31/5  | I Sem.  | I Trim.                               | 31/5  |
| II Trim.                   | 16/9  | 16/9    | II Trim.                              | 16/9  |
| III Trim.                  | 30/11 | II Sem. | III Trim.                             | 30/11 |
| IV Trim.                   | 28/2  | 28/2    | IV Trim.                              | 28/2  |

#### L'aforisma del mese

*Alcune persone vedono un'impresa privata come una tigre feroce da uccidere subito, altri come una mucca da mungere, pochissimi la vedono com'è in realtà: un robusto cavallo che traina un carro molto pesante.*

– Winston Churchill

## 2. Abrogate le comunicazioni dei beni dati in uso ai soci e dei finanziamenti alle imprese.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, con l'approvazione del "**decreto milleproroghe**", è stata accolta la proposta della Confederazione di abrogare

## le comunicazioni dei beni dati in uso ai soci e dei finanziamenti alle imprese.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, non dovrà più controllare la posizione delle persone fisiche che utilizzano beni concessi in godimento dalle aziende.

# L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

## Dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale. Iniziata la fase di sperimentazione

### 1. La riforma

Il principale risultato conseguito dall'azione sindacale della Confederazione nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, è, senza ombra di dubbio, la riforma degli studi di settore. Riforma che prevede che gli studi di settore non siano più uno strumento di accertamento e di controllo, ma rappresentino un sistema di valutazione dell'affidabilità del contribuente. Ed i contribuenti più affidabili saranno premiati attraverso rimborsi fiscali più veloci, l'esclusione da altri strumenti di accertamento, la riduzione dei termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate potrà eseguire dei controlli sulle imprese.

Il cambiamento è, pertanto, "**epocale**" perché si passa da uno strumento di accertamento ad uno strumento di prevenzione, di dialogo, di collaborazione con il Fisco e di premialità.

Il nuovo strumento sarà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che fornirà come risultato un **indice sintetico (su scala da 1 a 10)** e che valuterà il grado di "**affidabilità/compliance**" del contribuente attraverso la sintesi di un sistema di indicatori significativi.

Oggi, lo studio di settore stima un ricavo presunto, il cui scostamento dal ricavo dichiarato potrebbe essere oggetto di accertamento presuntivo.

Domani, invece, il nuovo indicatore stimerà un livello di "**affidabilità/compliance**" del contribuente e potrà garantire l'accesso di quest'ultimo alla premialità.

L'indice di "**affidabilità/compliance**" verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa.

Le **10 principali novità** della nuova metodologia sono:

1. **Indice sintetico di "affidabilità/compliance"**: quest'indice rappresenta il posizionamento di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori significativi (su una scala da 1 a 10);
2. **Indicatori di normalità economica**: questi indicatori, finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi, diventeranno indicatori per il calcolo del livello di "affidabilità/compliance";
3. **Stima di più "basi imponibili"**: verranno stimati il valore aggiunto e su questa base i ricavi/compensi ed il reddito;
4. **Dati panel**: il modello di regressione sarà stimato su dati panel (8 anni invece di 1), conterrà più informazioni e produrrà stime più efficienti e più precise;
5. **Modelli organizzativi (cluster)**: la nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà una tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e un'assegnazione più robusta del contribuente al cluster;
6. **Unica regressione**: non ci sarà più una regressione per ogni cluster ma un'unica regressione in cui la probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative;
7. **Nuovo modello di stima**: ci sarà una maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità rispetto al valore aggiunto) ed una migliore aderenza dei risultati alla realtà economica;
8. **Ciclo economico**: il nuovo modello di stima coglierà l'andamento ciclico e, quindi, non sarà più necessario predisporre specifici correttivi congiunturali (i cosiddetti "correttivi crisi");

9. **Effetti individuali:** i risultati saranno personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima;

10. **Semplificazione del modello di comunicazione dei dati:** ci sarà la riduzione delle informazioni richieste al contribuente per la compilazione del modello di comunicazione dei dati e, quindi, una semplificazione del modello studi di settore.

Si tratta, quindi, di un cambiamento “**epocale**” che consentirà il superamento degli studi di settore e che rientra nella linea strategica volta a migliorare la qualità del rapporto e la collaborazione tra Fisco e contribuente, a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a prevenire anziché reprimere, nonché a semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti.

## 2. Il calendario della riforma: iniziata la fase di sperimentazione dei nuovi indici di affidabilità fiscale

Nella riunione della Commissione degli Esperti sugli studi di settore del 7 marzo 2017, sono stati presentati i nuovi “**Indici Sintetici di Affidabilità**” (“ISA”), che daranno vita ad un rapporto completamente nuovo tra Fisco e contribuenti.

I primi **70 “ISA”** dovrebbero essere approvati entro la fine del 2017, mentre i restanti **80 “ISA”** dovrebbero vedere la luce entro il **2018**.

Come detto, i nuovi “**Indici Sintetici di Affidabilità**” saranno formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentiranno di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una **scala di valori che andrà da 1 a 10**.

In particolare, gli indicatori elementari di affidabilità valuteranno l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento, mentre gli indicatori elementari di anomalia valuteranno incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore ed al modello organizzativo cui sono riferiti.

La sperimentazione degli “**Indici Sintetici di Affidabilità**” ha riguardato – in questa prima fase – **8 settori economici:**

- Commercio all'ingrosso di macchine utensili;
- Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi Integrati di gestione agli edifici;
- Attività degli studi di ingegneria;
- Fabbricazioni di calzature, parti e accessori;
- Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
- Servizi di ristorazione commerciale.

A partire dal **periodo di imposta 2017**, saranno operativi **70 “ISA”** che riguarderanno circa **un milione e mezzo di contribuenti:**

- 29 per il commercio;
- 15 per le manifatture;
- 17 per i servizi;
- 9 per i professionisti.

Per il **periodo d'imposta 2018**, anche i contribuenti che rientrano nei restanti **80 settori economici** avranno a disposizione questo nuovo strumento di “**compliance**” e di **premialità fiscale**.

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## IVA - DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 120/E DEL 22 DICEMBRE 2016

A seguito dell'approvazione del nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi sollevati da alcune Associazioni di categoria, con la Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti indicazioni operative in merito alla transizione dal vecchio al nuovo modello.

Ad esempio, vengono indicate le ipotesi in cui la dichiarazione presentata con il vecchio modello non si considera valida per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.



## IVA - REGOLARIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE NEL CASO DI ACQUISTI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA OLTRE I LIMITI DEL PLAFOND – RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 16/E DEL 6 FEBBRAIO 2017

Con la Risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di regime agevolato previsto per le operazioni internazionali di acquisto od importazione di beni e servizi entro un limite annuale (*plafond*), senza l'applicazione dell'IVA. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha illustrato le procedure che il contribuente può utilizzare per regolarizzare la violazione commessa nel caso di operazioni senza addebito dell'IVA effettuati oltre il limite del *plafond* disponibile, ricordando che, in tal caso, nei confronti del cessionario/committente, si applica la sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta, oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.



## IVA - ALIQUOTA DEL 5% ANCHE PER BASILICO, ROSMARINO, SALVIA, ORIGANO SURGELATI E CON AGGIUNTA DI OLIO - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 18/E DEL 14 FEBBRAIO 2017

Con la Risoluzione n. 18/E del 14 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA del 5% - prevista dal n. 1-bis) della Tabella A, Parte II-bis), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 – si applica anche al basilico, rosmarino e salvia surgelati, al basilico oliato surgelato e all'origano a rametti o sgranato.

A tal proposito, richiamando un apposito parere fornito dall'Agenzia delle Dogane, col documento di prassi viene chiarito che il fatto che questi prodotti siano surgelati non ne modifica la classificazione, in quanto il procedimento tecnologico di surgelazione non altera le caratteristiche dei prodotti.



## "ROTTAMAZIONE" DELLE CARTELLE ESATTORIALI - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AD EQUITALIA – CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2/E DELL'8 MARZO 2017

Con la Circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di definizione agevolata ("rottamazione" delle cartelle esattoriali), in relazione ai carichi affidati ad EQUITALIA dal 2000 al 2016, al fine di estinguere il proprio debito.

Vengono, ad esempio, chiariti quali debiti possono essere definiti. Possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati ad EQUITALIA dal 2000 al 2016. Per questo motivo non è possibile attivare



la procedura agevolata per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016. È, invece, possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza EQUITALIA ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.

## CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 29/E DEL 10 MARZO 2017

Con la Risoluzione n. 29/E del 10 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

In particolare, rispondendo ad un quesito proposto da un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità, per una impresa che ha acquisito, nel corso del 2014, un bene strumentale nuovo (carrello elevatore), per il quale ha usufruito dell'agevolazione in parola, di ritenere revocato tale beneficio nel caso di cessione all'estero del predetto bene entro il 2017, fermo restando la sussistenza di investimenti incrementali sostenuti nell'esercizio 2014 rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.



## OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO - RAVVEDIMENTO OPEROSO - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 36/E DEL 20 MARZO 2017

Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'istituto del ravvedimento operoso, nell'ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.

In particolare, il documento di prassi ha fornito alcune indicazioni circa la corretta modalità di determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione, a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, anche alla luce delle diverse misure di riduzione della sanzione introdotte dalla legge di stabilità 2015.

In sintesi, la riduzione della sanzione ad 1/9 (regolarizzazione entro 90 giorni) si applica con riferimento alla sanzione base di:

- 50 euro, se il modello F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (**5,56 euro**);
- 100 euro, se il modello F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione (**11,11 euro**).

Oltre i 90 giorni, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a:

- **12,50 euro** (1/8 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall'omissione;
- **14,29 euro** (1/7 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall'omissione;
- **16,67 euro** (1/6 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall'omissione;
- **20 euro** (1/5 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato dopo la consegna di un PVC.





# L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## 1) AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ZONE TERREMOTATE

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se i lavoratori dipendenti, residenti nei Comuni colpiti dai recenti eventi sismici, possano fare richiesta della cosiddetta "busta paga pesante", indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

**RISPOSTA** La norma originaria condizionava la richiesta da parte degli interessati a non operare le ritenute alla fonte (dal 1° gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017), al fatto che i sostituti d'imposta fossero fiscalmente domiciliati in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici. Ciò determinava che, sia i lavoratori residenti nei Comuni del cratere che lavoravano all'esterno di esso sia i pensionati (l'INPS non ha domicilio fiscale nel cratere), non potessero richiedere tale misura, sebbene ne fossero i naturali destinatari. In seguito all'entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, la norma originaria è stata modificata ed, ora, prevede la possibilità di effettuare la richiesta della cosiddetta "busta paga pesante", da parte degli interessati, a prescindere dal domicilio fiscale dei sostituti di imposta.



## 2) DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.

**DOMANDA** Con riferimento ai distributori automatici, si chiede di conoscere quali sono i soggetti che, effettivamente, sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

**RISPOSTA** Per conoscere i soggetti che, effettivamente, sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati in questione, occorre fare riferimento al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, attraverso il quale è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo Provvedimento.

Per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati delle citate caratteristiche e, in particolare, privi della "porta di comunicazione" - capace di trasferire, digitalmente, i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate - con la Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, per tali soggetti, il 1° aprile 2017, non scatterà nessuno degli obblighi di quelli sopra richiamati, i quali decorreranno, invece, dalla data stabilita con un successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### 3) ALIQUOTA IVA APPLICABILE AL PANE CON CUMINO, SESAMO, LATTE.

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere l'aliquota IVA da applicare al pane a cui sono aggiunti il cumino, il sesamo, il latte.

**RISPOSTA** Per l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4% alla vendita del pane, occorre far riferimento al combinato disposto delle disposizioni dettate dal punto 15), della Tabella A, Parte II, del D.P.R. n. 633 del 1972, e dal Titolo III della L. n. 580 del 1967, così come illustrato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 39 del 1999.

In particolare, in tale documento di prassi, viene affermato che, ai fini della individuazione dei prodotti della panetteria da assoggettare all'aliquota IVA del 4%, restano operanti le disposizioni recate dal citato Titolo III della L. n. 580 del 1967, nella formulazione precedente l'entrata in vigore del D.P.R. n. 502 del 1998. L'art. 20 della predetta L. n. 580 stabilisce che nella confezione dei pani speciali è consentito l'impiego, tra gli altri prodotti, di latte e polvere di latte, cumino e sesamo. Di conseguenza, il pane confezionato con il cumino, sesamo ed il latte, è assoggettato all'aliquota IVA ridotta del 4%.



### 4) "TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE".

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, ai fini dell'agevolazione fiscale del cosiddetto "Tax Credit Digitalizzazione", per spese effettuate nell'esercizio 2016, si devono intendere le spese solamente imputate al bilancio oppure anche pagate.

**RISPOSTA** Per usufruire dell'agevolazione in questione, il criterio da adottare per l'individuazione delle spese eleggibili è quello previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. del 12 febbraio 2015, il quale fa espresso rinvio ai criteri contenuti nell'art. 109 del TUIR, per la corretta imputazione temporale delle spese sostenute.

In particolare, ai sensi del comma 2, lettera a), del citato articolo 109, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili.

Ai sensi della successiva lett. b), invece, le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Pertanto, ai sensi dei criteri sopra indicati, per le spese sostenute nel 2016, le quali sono state contabilizzate ma non ancora pagate, è possibile usufruire dell'agevolazione in parola.



## 5) INIZIO DI UN'ATTIVITÀ IN PROPRIO DEL COLLABORATORE DI IMPRESA FAMILIARE, CON ADESIONE AL REGIME FORFETTARIO.

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un partecipante ad una impresa familiare possa iniziare un'attività di commercio on-line in proprio, optando per il regime forfettario.

**RISPOSTA** L'accesso al nuovo regime forfettario è precluso, tra gli altri, agli esercenti attività d'impresa, arte o professione che, nel periodo d'imposta di riferimento, partecipano - contemporaneamente all'esercizio dell'attività - a società di persone od associazioni, oppure a s.r.l. "trasparenti".

Nel predetto elenco non viene menzionata la partecipazione ad una impresa familiare, la quale, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza maggioritaria, viene identificata come impresa individuale.

A tale riguardo, con la Circolare n. 7/E del 2008, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i partecipanti all'impresa familiare che, contemporaneamente, svolgono attività d'impresa, arte o professione, possono usufruire del regime agevolato per i redditi prodotti al di fuori dell'impresa familiare.

Pertanto, il collaboratore familiare può iniziare un'attività in proprio, aderendo al regime agevolato, purché lo stesso presti la propria attività all'interno dell'impresa familiare in modo continuativo e prevalente.



## 6) PLUSVALENZE E REGIME FORFETTARIO.

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere se, nei confronti di un soggetto in regime forfettario, la plusvalenza da cessione di azienda e la plusvalenza da estromissione di immobile sono fiscalmente irrilevanti.

**RISPOSTA** Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10/E del 2016, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, effettuate in corso del regime forfettario, non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime agevolato. Inoltre, non assumono rilevanza neppure le sopravvenienze sia attive che passive. Di conseguenza, poiché l'irrilevanza delle plusvalenze, conseguite nell'ambito del regime forfettario, riguarda anche i beni acquistati prima dell'accesso al regime, si ritiene che non rilevano fiscalmente (sempre in corso di regime), sia la plusvalenza da cessione di azienda sia la plusvalenza da estromissione di immobile.